


COMUNE DI VALFABBRICA
Provincia di Perugia

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA



Oggetto

RELAZIONE TECNICA

Elaborato N.

01

2					
1	22-04-11	Rev recepimento osservazione ARPA UMBRIA del 26/05/2010			
0	14-11-08	Emissione			
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO

COD. DOCUMENTO

SCALA

0 4 0 9 2 W T U 0 0 1

Coordinamento

dott. ing. Moreno Panfili (*) - Coopprogetti soc.coop. - via della Piaggiola 152 -06024 - Gubbio (Pg)

(*) Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L.Q. n. 447/95, Regione Umbria - D. D. n. 9925 del 31/10/2007.

Gruppo di lavoro

dott. ing. Walter Tomassoli

dott. arch. Paolo Ghirelli

dott. arch. Francesca Uccellani

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	2
2. ELABORATI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	3
3. DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3.1 DEFINIZIONI.....	4
3.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9
4. ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	11
4.1 CRITERI GENERALI.....	11
4.2 PARAMETRI DI ZONIZZAZIONE.....	14
4.2.1 ANALISI QUALITATIVA.....	14
4.2.2 ANALISI QUANTITATIVA.....	14
4.3 ZONIZZAZIONE ACUSTICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE	16
4.3.1 STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.....	16
4.3.2 VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI.....	16
4.4 ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE	16
4.4.1 CLASSE I.....	16
4.4.2 CLASSE II.....	16
4.4.3 CLASSE III.....	17
4.4.4 CLASSE IV	19
4.4.5 CLASSE V.....	19
4.4.6 CLASSE VI	19
4.4.7 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI	20
4.4.8 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SCUOLE.....	22
4.4.9 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE ASSISTENZIALI.....	22
4.4.10 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE DI CAVA.....	22
5. DISPOSIZIONI FINALI	22
5.1 AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL' APERTO.....	22
5.2 AREE DI CONFINE CON I COMUNI LIMITROFI.....	23
5.3 ELIMINAZIONE DELLE CRITICITÀ E OMOGENEIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE	23

1. PREMESSA

L'inquinamento da rumore negli ambienti di vita è divenuto per la prima volta oggetto di norme ambientali con il DPCM 1/3/1991 che ha fissato limiti di accettabilità validi sul territorio nazionale. Successivamente la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 ha ripreso i principi contenuti nel DPCM 1/3/1991, demandando ai decreti attuativi, oggi per la maggior parte emanati, la loro applicazione.

La Legge Quadro n. 447/95 affida ai comuni un ruolo centrale nelle politiche di controllo del rumore: ad essi compete la suddivisione del territorio in "classi", cui sono associati i valori limite per l'esterno, la redazione del piano di risanamento acustico e la valutazione preventiva d'impatto acustico dei nuovi insediamenti. Rispetto al DPCM 1/3/1991, che fissava esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio, la Legge Quadro introduce i concetti di valori di attenzione e valori di qualità.

Scopo principale della zonizzazione acustica è quello di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità, relativi a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare, e, conseguentemente, quello di definire degli obiettivi di risanamento per l'esistente e di prevenzione per il nuovo. Quest'ultimo obiettivo, in prospettiva, dovrebbe diventare l'aspetto più qualificante della zonizzazione acustica stessa, documento perno attorno al quale far ruotare tutta l'attività di prevenzione e risanamento degli ambiti urbani acusticamente problematici. Per evitare, tuttavia, che la qualità ambientale diventi un fattore meramente numerico sarebbe indispensabile porre una certa attenzione alla prevenzione dell'inquinamento acustico in sede di approntamento di qualunque strumento di pianificazione, urbanistica o economica, ambientale o viabilistica. Lo scopo dovrebbe essere quello di ottimizzare le azioni dei singoli strumenti di pianificazione determinandone gli effetti, anche in relazione al contenimento della rumorosità ambientale, per i quali ognuno contribuisce secondo gli aspetti di competenza. Si pone così in evidenza la necessità di affrontare in modo strettamente coordinato, cosa che la L.447/95 ha reso obbligatoria anche dal punto di vista formale, i problemi della progettazione urbanistica, della pianificazione del traffico e del commercio e, quindi, della qualità acustica della città.

La realizzazione della zonizzazione acustica del territorio prelude necessariamente ad una successiva fase di verifica (mediante monitoraggio) dei livelli di rumore riscontrabili all'interno delle differenti zone acustiche di mappa. Dal confronto fra dati misurati e/o calcolati con i valori limite di zona si dovrebbe quindi procedere all'eventuale redazione dei piani di bonifica ed alla scelta delle priorità di intervento. In termini puramente ipotetici il fine ultimo del processo avviato con la zonizzazione dovrebbe, infatti, essere quello di raggiungere il totale risanamento delle nostre città dall'inquinamento acustico.

Più realisticamente parlando, la zonizzazione può invece considerarsi come un utile strumento per la conoscenza puntuale del territorio, cui poter fare riferimento per molteplici scopi:

- individuazione, per quanto riguarda l'esistente, delle priorità di intervento e dei necessari sistemi di bonifica, organizzati nell'ambito di un adeguato strumento pianificatorio;

- adozione da parte del Comune di strumenti urbanistici che tengano conto degli input forniti dalla zonizzazione (evitando per esempio di prevedere il contatto di zone le cui classi di appartenenza si discostano di più di 5 dB);
- accettare la possibilità che vi siano sulla carta aree adiacenti che si discostano di più di 5 dB(A) a patto di verificare, tramite misurazioni sul posto, il non superamento di tali limiti e, ove ciò non avvenga proporre interventi di risanamento;
- adeguamento, in attesa dell'approvazione di tali nuovi strumenti, di quelli vigenti: la zonizzazione acustica dovrà assumere efficacia nell'ambito dell'eventuale rilascio di titoli abilitativi, da parte del dirigente responsabile, per il cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti e per le nuove concessioni relative ad insediamenti produttivi, commerciali o di servizio, eventualmente in contrasto con la medesima.

I criteri di classificazione del territorio, come previsto dall'art. 7 della Legge Quadro n. 447/95, sono fissati a livello regionale dalla LR 8/2002 e relativo Regolamento Regionale di attuazione n. 1/2004.

Il Piano di Classificazione Acustica Comunale costituisce un fondamentale atto di governo del territorio da integrare e coordinare con gli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale al fine di realizzare un quadro compiuto delle modalità di sviluppo del territorio.

Il Piano di Classificazione Acustica suddivide il territorio comunale in 6 classi acustiche per ognuna delle quali sono fissati specifici livelli acustici che le sorgenti sonore, sia esse fisse che mobili, sono tenute a rispettare; per le infrastrutture da traffico stradale, alle quali è riconosciuto un ruolo di particolare importanza rispetto alle altre sorgenti nel definire l'assetto del territorio, i livelli acustici da rispettare sono fissati sulla base di specifici decreti emanati.

Il Piano di Classificazione Acustica Comunale oggetto della presente Relazione Tecnica recepisce l'osservazione fatta dal Dipartimento Provinciale di ARPA Umbria con nota n. 0011445 del 26/05/2010, sulla base della proposta preliminare trasmessa ai sensi della L.R. 8/2002 e s.m.i. e del R.R. 1/2004.

2. ELABORATI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il piano di classificazione acustica del territorio comunale è composto dai seguenti elaborati:

- 01 - relazione tecnica;
- 02 - cartografia in scala 1:5.000;
- 03 - norme tecniche di attuazione.

3. DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 Definizioni

Inquinamento acustico

Viene definito (Art. 2, comma 1, punto a della Legge Quadro 447/95) come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle altre attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento di tali ambienti e interferenza con le legittime fruizioni di tali ambienti. Al fine di poter definire la presenza di situazioni di inquinamento da rumore, il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee sotto il profilo acustico secondo la classificazione indicata nella tabella A di cui all'Art. 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Ambiente abitativo

Viene definito (Art. 2, comma 1, punto b della Legge Quadro 447/95) come ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, differenziandolo, però, dagli ambienti destinati ad attività produttive per i quali continua a valere quanto previsto dal Decreto Legislativo 15.8.1991, n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro", ad eccezione di rumori immessi da sorgenti sonore esterne.

Le diverse tipologie degli ambienti abitativi sono classificate (Art. 2 del DPCM 5.12.1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"), così come riportato nella tabella seguente:

Tabella A del DPCM 5/12/1997
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici":
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Negli Art. 2 e 3, nell'allegato A e nella Tabella B dello stesso decreto vengono poi definiti e riportati i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Sorgenti sonore

Il rumore viene emesso dalle sorgenti sonore che possono essere fisse o mobili.

Sono considerate sorgenti sonore fisse (Art. 2, comma 1, punto c della Legge Quadro 447/95):

- gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
- i parcheggi;
- le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sono considerate sorgenti mobili (Art. 2, comma 1, punto d della Legge quadro) tutte quelle non comprese nell'elenco precedente.

Classi acustiche

Con il piano di classificazione acustica il territorio comunale viene suddiviso in 6 classi omogenee di seguito elencate:

CLASSE I - aree particolarmente protette:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree tipo misto:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee Ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali:

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Limiti acustici

Il DPCM 14/11/1997 fissa per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all'interno di ogni zona territoriale, indicando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, espresso in dB(A), ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00) ed uno per il periodo notturno (dalle 22.000 alle 6.00).

Due coppie sono :

- valori limite di emissione
- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali)

Le altre due coppie sono relative alla pianificazione delle azioni di risanamento e sono:

- valori di attenzione
- valori di qualità

Valori limite di emissione

Ai sensi dall'art. 2, comma 1, punto e della Legge quadro 447/95 è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. I rilevamenti e le verifiche sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. I valori limite di emissione del rumore prodotto da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. Tali valori sono riportati nella tabella B dell'art. 2, del DPCM 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" :

DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
Tabella B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione

I Valori limite di immissione sono suddivisi in due tipi valori limite assoluti di immissione e valori limite differenziali di immissione. Il valore limite assoluto di

immissione è il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.

Tali valori sono riportati nella tabella B dell'Art. 2, del DPCM 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge Quadro n. 447/995 (autodromi, ecc.) all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. All'interno di tali fasce, le sorgenti diverse da quelle sopra elencate devono rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di cui alla tabella C. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti all'interno delle rispettive fasce di pertinenza sono fissati da specifici decreti attuativi: per le infrastrutture stradali il DPR 142/2004, per le infrastrutture ferroviarie il DPR 459/98.

Valori limite differenziali di immissione

E' la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi. Ed è pari a 5 dB(A) dalle 6.00 alle 22.00 e pari a 3 dB(A) dalle 22.00 alle 6.00. Tali valori limite non si applicano:

- nelle aree classificate "VI Aree esclusivamente industriali";
- nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- alla rumorosità prodotta da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori Limite di attenzione

E' il valore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Il loro superamento comporta per i comuni l'obbligo di approntare un piano di risanamento. I valori di attenzione, espressi come livelli equivalenti continui di pressione sonora ponderata "A", sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C, sopra riportata, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento (diurno o notturno), i valori di cui alla tab. C.

Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Valori di qualità

I valori di qualità rappresentano i livelli di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro 447/95. Essi dunque sono gli obiettivi da perseguire per dare ai territori dei comuni condizioni ottimali dal punto di vista acustico. Tali valori sono riportati nella tabella D di cui all'Art. 7 del DPCM 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Tabella D - VALORI DI QUALITÀ - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali

Striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il DPR 142/2004 stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Impianti a ciclo produttivo continuo

Sono considerati, ai sensi dell'art. 2 del DM Ambiente 11/12/1996, impianti a ciclo produttivo continuo quello:

- per cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

3.2 Normativa di riferimento

La Proposta Preliminare di Piano di Classificazione Acustica è stata elaborata sulla base dei seguenti atti normativi e regolamentari di settore:

NORMATIVA NAZIONALE

Legge n.447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”

Definisce quali competenze dello Stato:

- il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore;
- il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;
- l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, province e comuni;
- l'adozione di svariati atti legislativi, fra cui:
 - Determinazione valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;
 - Determinazione tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico emesso dalle infrastrutture di trasporto e della relativa disciplina;
 - Determinazione requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti;
 - Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo;

Le Regioni sono invece chiamate, entro il quadro di principi fissato in sede nazionale, a promulgare proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico del territorio da parte dei Comuni.

Alle Province sono affidate funzioni amministrative, di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.

Ai Comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:

- la classificazione acustica del proprio territorio secondo i criteri fissati in sede regionale;
- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della zonizzazione acustica;
- la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l'utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

- l'adeguamento dei regolamenti d'igiene e sanità e di polizia municipale;
- l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga ai limiti fissati per la zona.

DPCM 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

DPCM 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

DM 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

DPCM 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) , e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della l. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

DPCM 30/03/2004 n° 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n°447".

D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".

DM 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

DM 23/11/2001 "Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

D.Lgs. 19/11/1999, n. 528 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili".

DPCM 26/04/1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

NORMATIVA REGIONALE

LR 06/06/2002 n. 8 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.

LR 02/05/2006 n. 8 “Modificazioni della legge regionale 6 giugno 2002 n. 8 concernente: Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.

Regolamento Regionale 13/08/2004 n. 1 “Regolamento di attuazione della LR 6 giugno 2002 n. 8 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.

4. ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

4.1 Criteri generali

La proposta preliminare di Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valfabbrica è stata elaborata utilizzando tecniche di analisi quanti/qualitative basate su due elementi fondanti:

- le destinazioni previste dai piani urbanistici vigenti ed adottati per le varie aree territoriali;
- l’effettiva fruizione del territorio.

La procedura per la definizione della proposta preliminare di classificazione acustica del territorio è consistita in tre macro-fasi:

Fase preliminare

Sono stati acquisiti i dati ambientali ed urbanistici necessari per un’analisi territoriale approfondita, quali la cartografia di base del territorio comunale, le cartografie degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e relative norme tecniche di attuazione, con particolare riguardo ai parametri relativi alla capacità insediativa sia di tipo residenziale che produttiva per ogni zona, la classificazione delle strade; inoltre sono state raccolte informazioni riguardanti scuole, ospedali, parchi pubblici, aree di rilevante interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, parchi, aree dedicate allo svolgimento di attività temporanee svolte all’aperto di intrattenimento e pubblico spettacolo, nonché i dati sulla popolazione, sulle attività terziarie, commerciali, artigianali ed industriali.

Fase I

È stata redatta una prima bozza di zonizzazione sulla base di criteri il più possibile oggettivi, che hanno tenuto conto dell’uso effettivo e prevalente del territorio, con riferimento specifico al PdF vigente ed al relativo stato attuale di attuazione.

Fase 2

Si è proceduto all'analisi critica della bozza di zonizzazione, al fine di approfondirne il suo coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti, di analizzare e sanare le criticità emerse (salti di classe, zone a classificazione incerta, presenza di infrastrutture di trasporto stradale) procedendo, ove possibile, all'inserimento di fasce di pertinenza aree cuscinetto e fasce di transizione, di eliminare eventuali incongruenze e fenomeni cosiddetti "a macchia di leopardo".

Per quanto riguarda la scelta delle unità territoriali minime su cui basare le analisi sono stati utilizzati i limiti delle zone omogenee individuati dallo stato attuale del PdF vigente.

In linea generale, si è comunque scelto di evitare sia una eccessiva frammentazione delle zone acusticamente omogenee sia i cosiddetti "salti di classe" (differenze > 5 dB(A)).

A tal fine, soprattutto nelle aree con configurazioni urbanistiche già consolidate, sono state inserite, ove ciò è stato ritenuto ragionevole e tecnicamente valido, fasce di transizione di ampiezza pari a 50 mt. sufficienti a garantire il decadimento acustico di almeno 5 dB(A), se non nei casi in cui le aree confinanti non siano separate da discontinuità naturali o artificiali, che riducano la propagazione del rumore.

Nelle situazioni in cui l'inserimento delle fasce di transizione suddette è risultato tecnicamente inappropriato si è ritenuto opportuno accettare la possibilità che, nelle configurazioni urbanistiche esistenti, confinino aree con limiti che si discostano di più di 5 dB(A), assegnando a tali situazioni elevata priorità nell'attuare interventi di risanamento. In ogni caso, per tutte le criticità individuate (sanate o meno attraverso le fasce di transizione), all'atto della redazione del piano di risanamento acustico, dovranno essere condotte specifiche misurazioni fonometriche per la valutazione della necessità dell'adozione di opere di risanamento acustico.

Per quanto riguarda la tipologia di aree da inserire nelle diversi classi acustiche riferimento di fondo è quanto indicato nel Regolamento Regionale n. 1/2004:

Classe I

Appartengono alla classe I, le aree particolarmente protette, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge ad eccezione dei centri abitati e delle aree ivi presenti in cui si svolgono attività umane non compatibili con la classe I. Possono essere ricomprese inoltre in classe I, le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesistico ambientale nonché le aree verdi non utilizzate a fini agricoli, inclusi i parchi pubblici urbani. Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree verdi d'uso sportivo.

Le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali, sono inseriti nella classe corrispondente alla zona circostante purché non si tratti delle classi V o VI.

Classe II, III, IV

Alle classi II III e IV sono appartengono aree di svariata natura che vengono classificate in una delle tre classi in base a parametri di densità di popolazione, di densità di esercizi commerciali ed attività terziarie, di densità di attività artigianali, di volume di traffico stradale.

Nello specifico, sono assegnate alla classe II le aree urbane ed extraurbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. Sono assegnate classe III le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o con strade di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; le aree agricole interessate da attività che impiegano con costanza macchine operatrici. Rientrano nella classe IV le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

Classe VI

Rientrano in questa classe le aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno compresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

Per quanto riguarda, infine, l'elaborazione delle cartografie la scelta, sulla scorta di quanto suggerito dal Regolamento Regionale n. 1/2004, è stata quella di operare in scala 1:5.000, in quanto ciò consente una facile lettura delle carte, senza perdere informazioni né frammentare eccessivamente la visione del territorio.

La restituzione grafica delle diversi classi acustiche è stata fatta sulla base del Regolamento Regionale che prevede (all. C):

CLASSE	TIPOLOGIA	COLORE	RETINO
I	aree particolarmente protette	Verde	punti
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Giallo	line verticali
III	aree di tipo misto	Arancione	linee orizzontali
IV	aree di intensa attività umana	Rosso	tratteggio a croce
V	aree prevalentemente industriali	Viola	linee inclinate
VI	aree esclusivamente industriali	Blu	pieno

4.2 Parametri di zonizzazione

4.2.1 Analisi qualitativa

Basandosi sull'analisi dell'attuale assetto del territorio e sullo stato attuale del PdF vigente, è stato ricavato l'uso attuale e previsto delle aree che costituiscono l'intero territorio comunale.

I risultati di tale analisi hanno permesso di assegnare direttamente le classi acustiche per le aree dello spazio extraurbano mentre, per le aree dello spazio urbano, hanno costituito base di riferimento per l'impostazione della successiva fase di analisi quantitativa per l'assegnazione della restante parte del territorio comunale alle classi II, III e IV.

4.2.2 Analisi quantitativa

Sulla base di quanto emerso dalla fase di analisi qualitativa e di quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 1/2004, si è proceduto all'assegnazione delle zone territoriali omogenee, alle classi acustiche II, III e IV. Tale assegnazione è stata effettuata sulla base dei parametri indicati dal Regolamento Regionale:

- densità di popolazione;
- densità di esercizi commerciali ed attività terziarie;
- densità di attività artigianali;
- volume di traffico stradale;

e dei punteggi assegnati dallo stesso Regolamento:

- 0 per densità nulla;
- 1 per densità bassa;
- 2 per densità media;
- 3 per densità alta.

È importante a questo proposito segnalare che il Regolamento Regionale indica le soglie (orientative) per la definizione del grado di densità esclusivamente in relazione al parametro densità di popolazione:

- bassa densità <50 ab/ha;
- media densità $50 < \text{ab/ha} < 200$;
- alta densità >200 ab/ha.

Per gli altri parametri si è fatto, perciò, riferimento ad esperienze di altre realtà regionali (Emilia Romagna).

Per la densità di esercizi commerciali ed attività terziarie sono state fissate tre fasce di riferimento:

- bassa densità $S_{\text{comm.}}/S_{\text{tot}} < 1,5\%$;
- media densità $1,5\% < S_{\text{comm.}}/S_{\text{tot}} < 10\%$;
- alta densità $S_{\text{comm.}}/S_{\text{tot}} > 10\%$.

Tre intervalli di riferimento analoghi ai precedenti (analoghi anche in quanto ai problemi di applicazione) sono stati individuati per definire anche la densità di attività artigianali.

Il parametro è di nuovo espresso come rapporto fra superficie occupata dall'attività rispetto alla superficie totale della zona territoriale omogenea:

- bassa densità $Sart./Stot < 0,5\%$;
- media densità $0,5\% < Sart./Stot < 5\%$;
- alta densità $Sart./Stot > 5\%$.

Per quanto riguarda il volume di traffico è stata operata la seguente suddivisione:

- traffico locale (1 punto);
- traffico di scambio e/o attraversamento moderato su infrastrutture di importanza comunale (2 punti);
- traffico di scambio e/o attraversamento intenso su infrastrutture di importanza extracomunale (3 punti).

La tabella seguente riporta il quadro sinottico dei parametri e dei punteggi utilizzati.

Densità	popolazione	Att. Commerciali e terziarie	Att. artigianali	Volume di traffico	Punti assegnati
nulla	0	0	0	Assente o saltuario	0
bassa	<50 ab/ha	Scomm./Stot <1,5%	Sart./Stot <0,5%	traffico locale	1
media	50<ab/ha<200	1,5%< Scomm./Stot <10%	0,5%< Sart./Stot <5%	traffico di scambio e/o attraversamento moderato su infrastrutture di importanza comunale	2
alta	>200 ab/ha	Scomm./Stot >10%	Sart./Stot >5%	traffico di scambio e/o attraversamento intenso su infrastrutture di importanza extracomunale	3

In seguito all'analisi dei parametri di cui sopra, e dei punteggi ottenuti, le varie zone territoriali omogenee sono state assegnate alle classi acustiche in base alle prescrizioni del Regolamento Regionale:

- punteggio totale compreso tra 1 e 4 classe II;
- punteggio totale compreso tra 5 e 8 classe III;
- punteggio totale compreso tra 9 e 12 classe IV.

Per quelle parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione della stessa (ad esempio le zone omogenee C di nuovo impianto), il criterio di attribuzione alle classi acustiche intermedie rimane quello di calcolo del punteggio, applicato alla massima capacità edificatoria ed insediativa consentita dal PdF vigente.

4.3 Zonizzazione acustica e pianificazione urbanistica comunale

4.3.1 Strumenti urbanistici vigenti

Il Comune di Valfabbrica non ha ancora concluso l'iter per la predisposizione del P.R.G. ai sensi della vigente normativa urbanistica regionale (l.R. 11/2005) e, pertanto, lo strumento di pianificazione ad oggi in vigore è il PdF approvato con D.P.G.R n. 618 del 14/11/1997 e successive varianti redatte nel corso degli anni.

4.3.2 Varianti agli strumenti urbanistici

Ai sensi dell'art. 7 della LR n. 8/2002 qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali, vigenti al momento della redazione del presente Piano di classificazione acustica, comporta la preventiva verifica di compatibilità con i contenuti dello stesso e la sua eventuale revisione, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 1/2004.

In particolare il Piano di classificazione acustica dovrà essere revisionato ed adeguato, nel suo impianto complessivo, durante la fase di predisposizione del PRG.

4.4 Assegnazione delle classi acustiche

4.4.1 Classe I

Nel territorio comunale è presente un'area SIR (Sito di Importanza Regionale, proposto come Sito di Importanza Comunitaria) che rappresenta una importante riserva naturale, facente parte della rete ecologica europea "Natura 2000", ai fini della conservazione degli habitat naturali. Tale area, però, risulta in buona parte caratterizzata dalla presenza ormai consolidata di aree destinate ad attività agricola e di altre forme di urbanizzazione (edificato, area produttivo - artigianale).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/2004 si è, pertanto, deciso, per quanto riguarda il territorio ricompreso all'interno del limite individuato per l'area SIR, di classificare in classe I le aree boscate e di attribuire alle altre aree la classificazione loro pertinente in base all'effettiva condizione d'uso, in analogia a quanto fatto per la restante parte del territorio.

Si ritiene che tale scelta possa essere un giusto compromesso tra le esigenze di tutela naturalistica e d ambientale e la necessità di non penalizzare eccessivamente le attività che già si svolgono nella parte di territorio comunque ricadente nell'area SIR in oggetto.

4.4.2 Classe II

Con riferimento alle zone omogenee individuate nel territorio dal PdF vigente e tenuto conto dello stato attuale di attuazione dello stesso, sono ricomprese in classe II le seguenti aree facenti parte dello spazio extraurbano:

-
- *Aree boscate individuate dal PTCP*, non ricomprese nel perimetro dell'area SIR.

Tali aree infatti rivestono un ruolo fondamentale nel quadro di salvaguardia e valorizzazione ambientale del territorio, essendo ad oggi caratterizzate da un grado di antropizzazione basso e da attività agricole condotte con metodi tradizionali che fanno uso solo saltuariamente di macchine agricole operatrici.

Per quanto riguarda , invece, le aree urbanizzate sono inserite in classe II, sulla base dei parametri di cui al punto 5.2.2, le seguenti zone:

- *Zone A*, zone di importanza storica e monumentale e centri abitati di interesse storico, artistico, ambientale ed archeologico;
- *Zone Ppu*, destinate a spazi pubblici attrezzati a parco per il giuoco e lo sport;
- *Zone Ppr*, destinate a verde privato;
- *Zone P**, destinate a verde privato attrezzato per lo sport e le attività ricreative all'aperto.

In tali porzioni del territorio infatti risulta importante mantenere il necessario livello di quiete e tranquillità visto il valore che le stesse rivestono per la qualificazione storica, culturale e paesaggistica del territorio, nonché le attività, essenzialmente legate al tempo libero, cui sono destinate.

Sono inoltre assegnate alla classe II le:

- *Zone Spu*, limitatamente a quelle interessate dalla presenza di strutture scolastiche o di tipo assistenziale sanitario;

tali zone infatti per le funzioni che vi si svolgono rappresentano recettori sensibili per i quali un contenuto livello di rumorosità risulta di fondamentale importanza ai fini dello svolgimento delle attività e della tutela della salute degli utenti.

Per quanto riguarda le attività rumorose temporanee, al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni culturali e sociali, per le quali il centro storico in particolare rappresenta scenario ideale, sono previste specifiche deroghe temporanee come descritto al successivo punto 6.1.

4.4.3 Classe III

Con riferimento alle zone omogenee individuate nel territorio dal PdF vigente e tenuto conto dello stato attuale di attuazione dello stesso, sono ricomprese in classe III le seguenti aree facenti parte dello spazio extraurbano:

- *Zone EA*, zone agricole di fondo valle;
- *Zone EB*, zone agricole di media ed alta collina.

Per quanto riguarda , invece, le aree urbanizzate sono inserite in classe III, sulla base dei parametri di cui al punto 5.2.2, le seguenti zone omogenee:

- *Zone B*, aree residenziali di completamento;
- *Zone C*, aree residenziali di espansione.

La tabella che segue riporta il punteggio attribuito alle zone omogenee B e C sulla base dei parametri utilizzati per la classificazione, al fine dell'individuazione della relativa classe acustica di appartenenza.

Zone omogenee B					
Densità	nulla	bassa	media	alta	Punti assegnati
popolazione			X		2
Att. Commerciali e terziarie		X			1
Att. artigianali		X			1
Volume di traffico			X		2
Punteggio totale					6
Classe acustica assegnata					III

Zone omogenee C					
Densità	nulla	bassa	media	alta	Punti assegnati
popolazione			X		2
Att. Commerciali e terziarie		X			1
Att. artigianali		X			1
Volume di traffico			X		2
Punteggio totale					6
Classe acustica assegnata					III

Sono inoltre ricomprese in classe III, sulla base dell'attuale uso e delle destinazioni previste le:

- *Zone R1 ed R2*, aree di riqualificazione e riassetto urbanistico;
- *Aree PEEP*, aree destinate all'edilizia economica e popolare;
- *Zone Spu*, aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici (esclusa l'area di pertinenza dell'istituto scolastico comprensivo);
- *Zone Spr*, aree destinate ad attrezzature e servizi privati;
- *Zone Sg*, aree destinate ad attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse generale;
- *Zone Spc*, aree destinate alla protezione civile.

Fanno infine parte delle aree inserite in classe III le:

- *Strade extraurbane secondarie*.

4.4.4 Classe IV

Sono inserite in classe IV le:

- *Aree CAI*, aree destinate ad attività commerciali, artigianali, della piccola industria e per insediamenti produttivi, di ridotte dimensioni ubicate in prossimità dei centri abitati di Valfabbrica e Casacastalda;
- *Strade extraurbane principali* (nuova PG-AN).

4.4.5 Classe V

Con riferimento alle zone omogenee individuate nel territorio dal PdF vigente e tenuto conto dello stato attuale di attuazione dello stesso, sono ricomprese in classe V le seguenti aree:

- *Zone D1 ed aree CAI*, aree destinate ad attività commerciali, artigianali, della piccola industria e per insediamenti produttivi, di notevole dimensione.

4.4.6 Classe VI

Nel territorio comunale non sono presenti aree con caratteristiche assimilabili a quelle della classe VI.

4.4.7 Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali

Nel territorio del Comune di Valfabbrica è possibile individuare tre tipologie di infrastrutture stradali:

- tipo B – extraurbana principale (nuova PG-AN);
- tipo Cb – extraurbana secondaria (SS 318, SP 245);
- tipo F – locale (SP 240, strade comunali).

Sulla base di quanto specificato dal DPR 30/03/2004 n. 142, è stata definita per ciascuna delle infrastrutture stradali la rispettiva fascia di pertinenza acustica.

Per tale fascia, misurata in proiezione orizzontale per ciascun lato dell'infrastruttura a partire dal confine stradale, l'ampiezza ed i limiti di immissione del rumore sono stabiliti, in funzione del tipo di strada e delle caratteristiche del ricettore, dalle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR 30/03/2004 n. 142, di seguito riportate:

TABELLA 1
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

TABELLA 2

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1980 e direttive PUT)	Amplezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Si specifica che per tutte le strade locali, anche se non espressamente indicato in cartografia, la fascia di pertinenza acustica è pari a 30 metri ed i limiti previsti all'interno della fascia di pertinenza sono quelli assegnati alla classe acustica in cui le infrastrutture ricadono.

4.4.8 Disposizioni specifiche per le scuole

Nel territorio comunale sono presenti aree, classificate dal vigente PdF come zone omogenee Spu e interessate dalla presenza di servizi scolastici, sia nel centro abitato di Valfabbrica che in quello di Casacastalda; tali aree, comprensive sia dell'edificio scolastico che delle aree di pertinenza circostanti, in ragione delle funzioni ivi svolte, sono assegnate alla classe II.

Per gli edifici scolastici valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 6 comma 2 del DPR 30/03/2004 n. 142.

4.4.9 Disposizioni specifiche per le aree assistenziali

Nel territorio comunale è presente un'area, classificata dal vigente PdF come zona omogenea Spu e interessata dalla presenza di servizi assistenziali e sanitari, all'interno del centro abitato di Valfabbrica; a tale area, in ragione delle funzioni ivi svolte, è assegnata la classe II.

4.4.10 Disposizioni specifiche per le aree di cava

Nel territorio comunale non sono presenti attività di coltivazione di cava in esercizio.

5. DISPOSIZIONI FINALI

5.1 Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Il Piano di classificazione acustica individua in via preferenziale quali luoghi da destinare allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, mobile o all'aperto le seguenti aree:

- Valfabbrica centro storico;
- Casacastalda centro storico;
- Zona Ppu individuata al foglio 70 particelle 495 e 537 del Nuovo catasto territoriale;
- Zona Ppu individuata al foglio 79 particelle 153, 155, 178, 177 e 323 del Nuovo catasto territoriale;
- Zona Spu individuata al foglio 16 particelle 223 e 224 del Nuovo catasto territoriale.

In ogni caso, le attività rumorose a carattere temporaneo, quali spettacoli, concerti, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive e similari, dovranno essere autorizzate sulla base di apposito regolamento comunale da emanare. Nelle more di approvazione di tale regolamento le attività rumorose temporanee saranno autorizzate valutando, caso per caso, le

caratteristiche e la compatibilità con il piano di classificazione acustica del territorio comunale. È possibile prevedere specifiche deroghe ai limiti acustici di zona, nonché l'individuazione di ulteriori aree da destinare ad attività a carattere temporaneo, qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario per il corretto svolgimento delle attività stesse.

5.2 Aree di confine con i Comuni limitrofi

La proposta preliminare di classificazione acustica del territorio comunale, una volta adottata, dovrà essere trasmessa ai Comuni limitrofi al fine di evidenziare e sanare eventuali situazioni di incompatibilità tra i piani di classificazione acustica per quanto riguarda le aree di confine tra i rispettivi territori comunali.

5.3 Eliminazione delle criticità e omogeneizzazione della classificazione

Le situazioni di criticità emerse sono essenzialmente dovute al contatto tra zone assegnate a classi acustiche non contigue (cosiddetto "salto di classe"); ciò può far sorgere problemi per quanto attiene il rispetto dei limiti acustici previsti. Ove tale fenomeno si è manifestato si è cercato di ovviare prevedendo opportune fasce di transizione, di ampiezza non inferiore ai 50 m, che permettessero di ottenere un passaggio di classe e quindi di limiti acustici gradualmente. Ciò è stato fatto in particolare al contorno delle aree produttive assegnate alla classe V e circondate da aree agricole assegnate alla classe III e lungo le principali infrastrutture stradali (nuova PG-AN, SS 318, SP 245). In alcuni casi tale operazione non si è resa possibile o per ristrettezza di spazio o in quanto tecnicamente non opportuno.

In particolare le criticità non sanate, evidenziate in cartografia con linea rossa spessa tratteggiata, sono relative:

- alla zona artigianale – industriale situata a sud del centro abitato di Valfabbrica, assegnata alla classe V, che risulta contornata da abitazioni ed aree residenziali;
- alle aree boscate all'interno dell'area SIR (classe I) contornate da aree agricole (classe III).

Per queste ultime situazioni, che costituiscono criticità non sanabili in fase di classificazione acustica del territorio, si raccomanda elevata priorità nell'ambito della redazione del Piano comunale di risanamento acustico.

Oltre a risolvere, ove possibile, le criticità emerse, si è proceduto anche, alla riduzione della classificazione cosiddetta a "macchia di leopardo". Si è cercato cioè di evitare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica (che avrebbe poco significato tecnico e non consentirebbe in molti casi il rispetto dei limiti acustici previsti) omogeneizzando, ove ciò è stato ritenuto tecnicamente fattibile senza comprometterne la fruibilità e le caratteristiche, le aree di dimensioni eccessivamente ridotte classificate in maniera diversa rispetto al contesto circostante.